

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Luciano Asaro**

*Patrocinante in Cassazione*

*Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo*

*Tel/Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985*

*E-mail: [asaro@irwind.it](mailto:asaro@irwind.it)*

*Pec: [asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it)*

**TRIBUNALE DI TRAPANI  
SEZIONE LAVORO**

**RICORSO  
CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA  
PER PUBBLICI PROCLAMI  
EX ARTT. 150 - 151 C.P.C.**

Per l'Ins. **MONACO IGNAZIA**, C.F. MNCGNZ64H64L331D, nata il 24/06/1964 a Trapani, ove risiede nel viale 11 Settembre 2001 n. 1; ed elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 16/07/2021, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: [asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it);

- Parte Ricorrente -

**CONTRO**

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA), C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, **con sede a Roma, nel viale Trastevere n. 76/A**;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, C.F.: 80018500829, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Palermo, nella via Fattori n. 60**;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, C.F.: 80062970373, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Bologna, nella via de' Castagnoli n. 1**;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA**, C.F.: 80071250379, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede a Bologna, nella via de' Castagnoli n. 1**;

- Tutti domiciliati per legge, per il presente atto, in Palermo, nella via V. Villareale n. 6, presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo, C. F. 80027950825 (Pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

- Parte Resistente -

**E NEI CONFRONTI DI:**

- Tutti i controinteressati docenti di scuola primaria, posto comune, immessi in ruolo in Provincia di TRAPANI per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, su posti loro riservati e sottratti alla mobilità interprovinciale, in violazione dell'art. 470 T.U. della scuola; nonché tutti i controinteressati docenti di scuola primaria, posto comune, fasi c) e d), trasferiti in provincia di Trapani, e nelle altre province siciliane, a seguito della procedura di mobilità 2016/2017.

- Controinteressati -

**OGGETTO:**

- Ricorso per il mancato trasferimento in Provincia di TRAPANI, a seguito delle procedure di mobilità a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a causa dei posti riservati per le immissioni in ruolo in provincia di Trapani, classe di concorso scuola primaria, posto comune, in violazione dell'art. 470 T.U. della scuola; nonché per il mancato trasferimento su AMBITI della Provincia di TRAPANI/SICILIA, classe di concorso scuola primaria, posto comune, ai sensi dell'art. 17, co. 2, del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08/04/2016, nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007;

\*\*\*\*\*

L'odierna ricorrente è abilitata all'insegnamento nella scuola primaria, posto comune, ed è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da GAE - Fase C, in virtù di contratto sottoscritto il 26/11/2015 (doc. 1).

La sua attuale sede di titolarità è la scuola "PADULLE" di Sala Bolognese (BO), come si evince dalla domanda di mobilità a.s. 2021/2022 (doc. 2), e dalla mail del 07/06/2021, con cui le è stato comunicato l'esito negativo della stessa (doc. 3).

Per l'anno scolastico 2020/2021 la ricorrente è, invece, in assegnazione provvisoria presso l'I.C. "G.G. Ciaccio Montalto" di Trapani (doc. 4), per cui, per l'esame del presente ricorso, è territorialmente competente l'adito Tribunale di Trapani.

- ***VIOLAZIONE DELL'ART. 470 T.U. DELLA SCUOLA***

Un primo motivo di doglianza deriva dal fatto che la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento in provincia di Trapani, a seguito delle procedure di mobilità a.s. 2020/2021 e 2021/2022, a causa dei posti riservati per le nuove immissioni in ruolo.

Infatti, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del CCNI del 31/12/2018, valido per il triennio 201/2020-2020/2021/2021/2022 (doc. 5), per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del predetto triennio, viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali.

Di conseguenza la ricorrente, che ha un punteggio di complessivi 149 punti (140 punteggio base + 3 punteggio figli + 6 per il comune di ricongiungimento), ha potuto concorrere soltanto sul 50% dei posti disponibili all'esito dei trasferimenti provinciali, non ottenendo così il trasferimento atteso.

Per l'anno scolastico 2021/2022 l'Usp di Trapani non ha ancora proceduto alle nuove immissioni ruolo, a differenza dell'anno scolastico 2020/2021, come si evince dal decreto del 25/08/2020 (doc. 6), da cui risulta che vi sono stati ben 21 nuovi assunti nella scuola primaria, su posto comune.

Senza esito ha avuto, ovviamente, pure la domanda di mobilità presentata dalla ricorrente per l'a.s. 2020/2021 (doc. 7).

Tanto premesso, la ricorrente deduce l'illegittimità della predetta normativa contrattuale collettiva di riferimento, dovendo la mobilità del personale già in ruolo prevalere rispetto alle nuove assunzioni.

Infatti, ai sensi dell'art. 470 d. l.vo n. 297/94 (T.U. scuola: doc. 8), le nuove immissioni in ruolo vanno effettuate sui posti (eventualmente) rimasti residui, che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

Dunque, la norma primaria attribuisce un'ampia delega alla contrattazione collettiva, ma allo stesso tempo fissa alcuni invalicabili vincoli, tra i quali appunto quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale, stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi.

La prevalenza della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è, infatti, prevista - oltre che dalla legge speciale - anche, sul piano generale, dal D. Lgs. 165/2001 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego").

Dispone inequivocabilmente in tal senso l'art. 30, D. Lgs. 165/2001: "Sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.

2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità".

Nello stesso senso, l'art. 6, del D.Lgs. n.165/2001, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale".

Si chiede pertanto che il Giudice, ritenuta l'illegittimità dell'art. 8 comma 5 del CCNI del 31/12/2018, nella parte in cui prevede l'accantonamento di posti in favore delle immissioni in ruolo, in aperta violazione dell'art. 470 d. l.vo n. 297/94, lo disapplichi nei confronti dell'odierna ricorrente, e ne elimini i pregiudizi che le sono derivati con il mancato trasferimento in una scuola primaria, posto comune, sita in provincia di Trapani.

Su tale aspetto si stanno pronunciando diversi giudici di merito, tra cui il Tribunale di Latina, con sentenza n. 703/2020, il Tribunale di Verona, con sentenza n. 372/2021 (di cui si produce uno stralcio: doc. 9), il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 731/2021 del 23/02/2021; nonché il Tribunale di Lanciano, con sentenza n. 167/2017 (doc. 10).

\*\*\*\*\*

- **ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 108 LEGGE 107/2015, E DELL'O.M. 241/2016 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 C. PROCEDURA DI MOBILITA' 2016/2017.**

Senza recesso da quanto sopra, un ulteriore motivo di doglianza della ricorrente deriva dal mancato trasferimento in una scuola primaria, posto comune, sita nella provincia di Trapani (né nelle altre provincie siciliane indicate, in via gradatamente subordinata, nella domanda di mobilità) a seguito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017,

disciplinata dal C.C.N.I. del 08.04.2016 (doc. 11), e dall'ordinanza n. 241 del 08/04/2016 emanata dal MIUR (doc. 12).

L'art. 6 del CCNI ha previsto quattro fasi dei trasferimenti e dei passaggi:

- FASE A – TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA (COMPRESA ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA NEO ASSUNTI NELL'A.S.'15/16 DA FASE 0 ED A)
- FASE B – TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA E PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO FUORI PROVINCIA ASSUNTI ENTRO IL 2014/15 (TITOLARITÀ SU SCUOLA SOLO NEL PRIMO AMBITO); ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA IN PROVINCIA PER CONCORSO 2012 FASI B E C (TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO);
- **FASE C - DOCENTI ASSUNTI DA GAE NELLE FASI B E C – ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA - TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO.**
- FASE D - DOCENTI FASE 0 E A (GAE E CONCORSO) E CONCORSO 2012 ASSUNTI IN FASI B E C CHE RICHIEDONO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO.

In virtù di detta ordinanza, le operazioni di mobilità sarebbero dovute avvenire seguendo l'ordine di posizione dei docenti in graduatoria determinato dal punteggio loro riconosciuto, ed a seconda della fase di mobilità in cui gli stessi venivano inseriti.

La ricorrente ha, quindi, presentato domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 (doc. 13), provvedendo a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito e di provincia, secondo un preciso ordine, per il quale si rimanda all'allegata domanda di mobilità, senza tuttavia riuscire ad ottenere il trasferimento in uno degli ambiti territoriali della provincia di Trapani, né in quelli delle altre province siciliane.

Infatti, con mail del 23/08/2016 (doc. 14), alla ricorrente veniva comunicata la sede assegnata, ossia l'I.C. I.C. "A. FERRI" SALA BOLOGNESE, rientrante nell'ambito 2 dell'Emilia Romagna, che la ricorrente non aveva nemmeno indicato nella rispettiva domanda di mobilità, ove aveva invece indicato altri ambiti di tale regione, sia pure dalla 29<sup>a</sup> alla 34<sup>a</sup> preferenza (ambiti 1-5-12-9-7-18).

Da precisare, infatti, che la ricorrente aveva un punteggio di 65 + 6 per il comune di ricongiungimento, per cui per l'(ex) ambito 027 della provincia di Trapani (in cui rientra il

comune di Trapani, ove la ricorrente risiede), la stessa aveva un punteggio complessivo di 71 punti, e 65 per tutti gli altri (ex) ambiti.

Va precisato che, a decorrere dall'a.s. 2019/2020, in ossequio al dettato dell'art. 1, co. 796 l. 245/2018 (Legge di Bilancio), sono stati aboliti gli ambiti e occorre, pertanto, fare riferimento all'intera provincia.

Esaminando, invece, la graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR (doc. 15), quello che stranizza è vedere colleghi che, pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente, sono stati assegnati ad ambiti e province indicati dalla medesima, pur non usufruendo di alcuna precedenza.

A titolo puramente esemplificativo si indicano i seguenti colleghi:

### **AMBITO 027**

#### **Posto comune**

- Amico Giuseppina - 26/12/1980 - ambito 027 - punteggio 14 – posto comune;
- Gullo Teresa - 25/04/1979 - ambito 027 - punteggio 16 – posto comune;
- Vitta Rosalinda - 21/06/1979 - ambito 027 - punteggio 16 – posto comune;
- Ferlazzo Francesca - 19/06/1981 - ambito 027 - punteggio 17 – posto comune;
- Adamo Paola - 10/09/19681- ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
- Di Palermo Antonella - 15/08/1981 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
- Franchina Luca - 18/01/1980 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
- Siragusa Oriella - 08/06/1983 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
- Di Rosa Anna Lisa - 01/09/1971 - ambito 027 - punteggio 19 – posto comune;
- Riccobono Angela - 18/08/1980 - ambito 027 - punteggio 19 – posto comune;
- Cavallaro Dario - 31/03/1978 - ambito 027 - punteggio 20 – posto comune;
- Ardizzone Sandra - 28/02/1975 - ambito 027 - punteggio 20 – posto comune;
- Culcasi Valentina - 07/06/1982 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- De Simone Ursula - 02/06/1977 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- Guerriero Angela - 25/02/1982 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- Lombardo Brigida - 09/08/1972 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- Nicosia Anna Maria - 16/09/1978 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
- Angelo Anna Maria - 20/03/1979 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Fiocco Caterina - 20/10/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Galati Daniela - 29/09/1977 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;

- Sinacori Sonia - 10/11/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Stellino Irene - 18/12/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
- Adragna Giuseppina - 29/05/1975 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- Amico Giuseppina - 25/03/1983- ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- Marino Marta Dora - 23/08/1980 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- Pipitone Nunzia Stefania - 20/05/1980 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
- Accardi Caterina - 16/05/1973 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Caracci Rosalinda - 08/08/1982 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Adragna Maria - 11/02/1973- ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Giacalone Rosa – 24/05/1982 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Scibilia Silvia - 09/01/1970 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Sciortino Francesca - 02/09/1983 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
- Lipari Grazia - 18/09/1976 - ambito 027 - punteggio 25 – posto comune;
- Marino Marilena - 07/09/1980 - ambito 027 - punteggio 25 – posto comune;
- Morana Stefania - 08/11/1977 - ambito 027 - punteggio 25 – posto comune;
- Ciulla Enza Maria - 24/11/1980 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Catania Mariangela - 19/10/1980 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Di Dia Rossella Giovanna - 24/06/1983 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Adragna Nicoletta - 28/04/1976 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Lo Cascio Lorena - 22/09/1981 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
- Castagna Cinzia - 30/11/1974 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Culcasi Francesca - 15/04/1974 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Alastra Barnaba - 30/10/1980 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Rubino Mancuso Paola Cristina - 10/09/1980 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Scirè Angela - 11/01/1983 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- Ferro Cristina - 11/05/1978 - ambito 027 - punteggio 28 – posto comune;
- Gallo Marta - 26/01/1980 - ambito 027 - punteggio 28 – posto comune;
- Castrogiovanni Giovanna - 09/04/1983 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Favilla Laura - 06/06/1975 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Genna Benedetta Emanuela - 24/09/1976 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;

- Giovinco Caterina - 08/10/1978 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Ingargiola Rosita - 22/12/1976 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- Di Marco Maria - 09/06/1975 - ambito 027 - punteggio 30 – posto comune;
- Scoglio Caterina - 30/01/1981 - ambito 027 - punteggio 30 – posto comune;
- Ferrante Maria Pia - 02/02/1980 - ambito 027 - punteggio 31 – posto comune;
- Polisano Rosa Patrizia - 29/06/1979 - ambito 027 - punteggio 31 – posto comune;
- Parrinello Maria Lisa - 23/06/1970 - ambito 027 - punteggio 31 – posto comune;
- Tumbarello Valeria Antonia - 16/12/1974 - ambito 027 - punteggio 32 – posto comune;
- Messina Katia Maria - 08/06/1977 - ambito 027 - punteggio 34 – posto comune;
- Pellicane Marisa - 06/05/1981 - ambito 027 - punteggio 35 – posto comune;
- Augugliaro Silvana – 01/01/1975 – ambito 027 – punteggio 36 – posto comune;
- Maniscalco Francesca - 15/06/1963 - ambito 027 - punteggio 36 – posto comune;
- Nastasi Fiorenza - 31/05/1981 - ambito 027 - punteggio 37 – posto comune;
- Caradonna Esmeralda - 07/06/1970 - ambito 027 - punteggio 38 – posto comune;
- Genna Laura - 27/03/1979 - ambito 027 - punteggio 39 – posto comune;
- Giordano Sebastiana - 18/11/1969 - ambito 027 - punteggio 39 – posto comune;
- Riserbato Maria Cristina - 12/03/1982 - ambito 027 - punteggio 40 – posto comune;
- Garamella Floriana - 29/01/1976 - ambito 027 - punteggio 43 – posto comune;
- Maltese Maria - 14/04/1972 - ambito 027 - punteggio 45 – posto comune;
- Marchese Maria Pia - 21/12/1981 - ambito 027 - punteggio 46 – posto comune;
- Zancana Maria - 25/10/1975 - ambito 027 - punteggio 48 – posto comune;
- Licari Giovanna Rossana - 20/01/1973 - ambito 027 - punteggio 50 – posto comune;
- Giacalone Francesca - 05/07/1971 - ambito 027 - punteggio 60 – posto comune;
- Fontana Giuseppa - 25/11/1960 - ambito 027 - punteggio 70 – posto comune;
- Ales Maria Grazia - 16/08/1966 - ambito 027 - punteggio 70 – posto comune;

\*\*\*\*\*

## **AMBITO 028**

### **Posto comune**

- Pastore Massimo - 22/08/1963 - ambito 028 - punteggio 18 – posto comune;
- Abbagnato Germana - 30/10/1968 - ambito 028 - punteggio 26 – posto comune;
- Galioto Messina Valeria - 03/05/1981 - ambito 028 - punteggio 58 – posto comune.



\*\*\*\*\*

In particolare, dal bollettino dei trasferimenti pubblicato sul proprio sito internet dall'Ufficio scolastico di Trapani, per l'a.s. 2016/2017, classe di concorso scuola primaria (doc. 39), si evince che tutti i docenti elencati con la dicitura "assegnazione su ambito provinciale", da Abbagnato Germana a Zancana Maria, erano quelli rientranti nella medesima fase, ma che erano risultati idonei al concorso 2012, e per i quali erano stati accantonati dei posti a scapito dei colleghi assunti da GAE, come la ricorrente.

Tali docenti avevano tutti un punteggio inferiore alla ricorrente (65 + 6), ad eccezione di Bongiorno Stefania (80), La Sala Maria (93), Catania Nicolò (105), Polisano Rosanna (71), e solo una, Augugliaro Silvana, pur avendo un punteggio inferiore (36), beneficiava di una precedenza.

\*\*\*\*\*

Passando invece alla provincia di Palermo, si indicano i seguenti docenti trasferiti:

#### **AMBITI TERRITORIALI PALERMO**

##### **Posto comune**

- Cataldo Daniela, nata il 30/05/1965, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 12;
- Di Giovanna Alessandra, nata il 17/02/1981, trasferita nella provincia di Palermo con punti 12;
- Ciaccio Concetta, nata il 29/12/1981, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 15;
- Caminita Salvatore, nato il 05/07/1981, trasferito nella provincia di Palermo, con punteggio 17;
- Chinnici Antonio, nato il 25/08/1980, trasferito nella provincia di Palermo, con punteggio 18;
- Ciaccio Maria Beatrice, nata il 19/09/1976, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 18;

- Cannella Angela, nata l'11/02/1982, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 19;
- Bertolami Rosanna, nata il 06/03/1969, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 21;
- Bivona Patrizia, nata l'11/02/1980, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 21;
- Andreozzi Cinzia, nata il 31/05/1974, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 22;
- Bisulca Silvana, nata il 24/06/1983, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 22;
- Adamo Debora, nata il 22/10/1977, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 23;
- Amato Lucia, nata il 27/07/1977, trasferita nella provincia di Palermo, con punteggio 23.

\*\*\*\*\*

Ed ancora per le altre province siciliane:

- Capraro Alfonsina, nata il 22/08/1970, trasferita nella provincia di Agrigento, con punti 13;
- Licata Maria Graziella, nata il 22/11/1973, trasferita nella provincia di Agrigento, con punti 13;
- Buonpane Emanuela Nunzia, nata il 24/03/1981, trasferita nella provincia di Catania, con punti 12;
- Cammarata Daniela, nata il 19/09/1974, trasferita nella provincia di Catania, con punteggio 15;
- Cardullo Tindara, nata il 26/09/1973, trasferita nella provincia di Catania, con punti 12;

- Costa Maria Catena, nata il 09/05/1982, trasferita nella provincia di Enna, con punteggio 17;
- Bicceri Benedetta Florinda, nata l'11/05/1975, trasferita nella provincia di Caltanissetta, con punteggio 18;
- Casella Maria, nata il 30/10/1971, trasferita nella provincia di Messina, con punteggio 16; etc.

\*\*\*\*\*

Si ecccepisce, quindi, un'illegittima disparità di trattamento tra i docenti interessati dalle operazioni di mobilità 2016/2017, in quanto è stata fatta una distinzione per fasi che non tiene conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio.

Infatti l'articolo 108 della legge 107/2015, c.d. della buona scuola, e l'ordinanza ministeriale 241 dell'8.04.2016 hanno dato seguito ad una mobilità straordinaria degli insegnanti del tutto priva di equità e che, di fatto, hanno stravolto il previgente sistema di mobilità, introducendo un'articolata distinzione in fasi e sottofasi nell'ambito delle quali ciascun docente partecipa ai trasferimenti secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento (GAE – graduatoria ad esaurimento o GM – graduatoria di merito da concorso 2012), e del periodo temporale in cui hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato.

Si sono quindi verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio (come la ricorrente che aveva un'anzianità di servizio di pre-ruolo di ben 16 anni), si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a parecchia distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti risultati idonei al concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati nella propria città di residenza o prossimi ad essa.

Tali domande sono state trattate in due distinte fasi, e secondo procedure differenti a seconda del canale di reclutamento.

Ed invero, mentre per i docenti assunti da GM concorso 2012 è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata (Fase B della mobilità), per quelli provenienti da GAE è stata negata tale possibilità ed hanno potuto solamente sperare di essere accontentati (Fase C della mobilità) in uno dei 100 ambiti/province indicate secondo l'ordine di preferenza.

Tale disparità di trattamento è assolutamente ingiustificata, in quanto anche tra i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento vi era chi aveva superato un regolare concorso, tra cui l'odierna ricorrente, in particolare quello indetto con D.P. n. 7733 del 20/12/1984, come si evince dalla certificazione rilasciata dal Provveditorato agli studi di Trapani (doc. 16).

Mentre il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24/09/2012 (doc. 17), all'art. 1 comma 1 così dispone: "Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo l'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto".

Di conseguenza, è bene sottolineare, tale graduatoria aveva validità biennale, per cui era già scaduta al momento della procedura di mobilità 2016/2017, di cui ci stiamo occupando in questa sede.

Ed inoltre l'idoneità al predetto concorso, in difetto di assunzione, non conferiva l'abilitazione all'insegnamento che era riservato, a mente dell'art. 13, soltanto ai vincitori del concorso.

Ciò è stato ribadito in diverse note ministeriali, in particolare, in quelle del 28-29/04/2014, già prodotte in udienza e che si allegano al presente atto (doc. 18-19).

Di conseguenza vi è stato un illegittimo accantonamento di posti a favore di docenti che, non solo non erano vincitori di concorso, ma solo idonei, ma che, all'epoca della mobilità 2016/2017, non erano nemmeno abilitati, a scapito invece di chi, come la ricorrente, era già abilitata all'insegnamento.

Tale disparità di trattamento è assolutamente ingiustificata e, tra l'altro, la legge 107 non aveva previsto alcun accostamento in favore di tali docenti, a differenza del contratto collettivo che è andato oltre.

\*\*\*\*\*

Non v'è dubbio, quindi, che nella fattispecie l'amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile di scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost) oltre che dell'art. I comma 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allagata all'O.M.), dell'art. 6 del CCNI mobilità scuola del 08.04.2016 e dell'O.M. n. 241/2016 nonché dell'art. 28 comma I D.P.R. n. 487/1994.

Ad esempio il Tribunale di Livorno, con la sentenza n. 251/2019 (doc. 20), ha ritenuto che le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012 riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da GAE, "non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle GAE e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi)".

Anche il Tribunale di Pisa si è espresso favorevolmente in ricorsi analoghi, come ad esempio in quello deciso con sentenza n. 273/2019 (doc. 21).

Nello stesso senso si sono pronunciati anche altri Tribunali, tra cui quello di Parma, con diverse sentenze, tra cui la sentenza n. 89 del 17/05/2019 (doc. 22), e di Palermo, con sentenza n. 2045/2021 (doc. 23), che si sono pronunciati in merito a ricorsi promossi dal sottoscritto avvocati per altre docenti siciliane.

Si chiede pertanto che il Giudice, ritenuta l'illegittimità costituzionale dell'art. 108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, nella parte in cui hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza, a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione, lo disapplichi nei confronti dell'odierna ricorrente e ne elimini i pregiudizi che le sono derivati con il mancato trasferimento nel primo ambito indicato nella domanda di mobilità, ossia lo 027 della provincia di Trapani.

\*\*\*\*\*

#### • **SULLA INSPIEGABILE DEFINIZIONE DI ALCUNE CONCILIAZIONI**

Un'altra inspiegabile anomalia che comprova gli errori succedutisi nelle operazioni di mobilità si evince dal decreto del 07/09/2016 (doc. 24), con cui l'Usp di Trapani ha definito

alcune conciliazioni riguardanti docenti rientranti nella fase c), da cui risulta che, su posto comune, 4 colleghe della ricorrente sono state assegnate all'ambito 027 della provincia di Trapani, mentre una collega è stata assegnata all'ambito 028, sempre su posto comune.

Queste docenti avevano addirittura tutte un punteggio inferiore a quello della ricorrente, come da seguente elenco:

- Cannata Jlenia, nata il 10/11/1979, punteggio 28 (ambito 027);
- D'Amico Annalisa, nata il 28/04/1972, punteggio 36 (ambito 027);
- Cardinale Maria Teresa, nata il 30/01/1963, punteggio 39 (ambito 027);
- Labita Maria Pia, nata il 26/06/1956, punteggio 61 (ambito 027);
- Di Giovanni Maria, nata il 01/02/1969, punteggio 15 (ambito 028).

Si allegano i verbali di conciliazione (40), in uno dei quali, ossia quello relativo alla sig.ra Di Giovanni Maria, è espressamente specificato che trattavasi di docente di fase c).

Come si vede invece, in tali verbali non vengono specificate le ragioni per le quali si sia addivenuti a dette conciliazioni.

Allo stesso modo l'Usp di Palermo ha definito delle conciliazioni, come si evince dal decreto del 30/08/2016 (doc. 25) con cui sono stati convocati ben 23 docenti interessati a tali conciliazioni.

E così anche l'Usp di Agrigento, in data 08/09/2016 (doc. 26), ha pubblicato sul rispettivo sito un decreto analogo a quello dell'Usp di Trapani, con cui vengono definite n. 3 conciliazioni.

Ed ancora, l'Usp di Catania in data 10/09/2016 ha pubblicato sul sito un proprio decreto in cui indica l'assegnazione di sedi a seguito di conciliazioni (anche) con docenti della scuola primaria (doc. 27), da cui risulta che addirittura n. 10 colleghi della ricorrente sono stati "accontentati", ossia trasferiti in provincia di Catania.

Ciò significa, in altri termini, che le conciliazioni sono state perfezionate in quanto il MIUR si era accorto degli errori e vi ha posto rimedio.

Inoltre è alquanto strano che, nel perfezionare tali conciliazioni, sono venuti fuori dei posti disponibili che stranamente non erano stati assegnati prima al momento dell'esame delle domande di mobilità.

\*\*\*\*\*

Peraltro in tema di conciliazioni si sono espressi diversi giudici, tra cui lo stesso Tribunale di Trapani, con due recentissime sentenze nn. 99-101/2021 (doc. 28-29).

In particolare nella sentenza n. 99/2021 si arriva all'accoglimento del ricorso sulla base del fatto che *"... dei docenti assegnati agli ambiti 027 o 028, tutti quelli che hanno ottenuto un'assegnazione in ambito provinciale (in graduatoria, da Abbagnato Germana in poi) vantano un punteggio inferiore a quello della ricorrente e nessuno di essi (tranne Silvana Augugliaro) vanta titoli di precedenza.*

*A ciò si aggiunga che, dal decreto dirigenziale del 07/09/2016 (doc. 12) emerge che, a seguito di talune "conciliazioni", n. 5 docenti hanno ottenuto l'assegnazione di un posto (n. 4 su posto comune e n. 1 su posto di sostegno) nell'ambito 027, ed un'ulteriore docente lo ha ottenuto nell'ambito 028"; e che "va condiviso l'insegnamento della CdA Milano (ord. del 4.12.2017) e del Trib. Parma (sent. n. 112/18), secondo il quale è onere del Miur provare che i docenti trasferiti a seguito di procedura di conciliazione avevano maggior titolo rispetto alla ricorrente".*

Sempre in tema di conciliazioni si richiamano, inoltre, le seguenti pronunce condivise dal Tribunale di Trapani, nelle succitate sentenze:

Si tratta dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 04/12/2017 (doc. 30), in cui viene sottolineato il fatto che è onere del Miur provare che i docenti trasferiti a seguito di procedura di conciliazione avevano comunque maggior titolo rispetto alla ricorrente.

La stessa ordinanza milanese enuncia un altro principio importante, e cioè che non può ascriversi alla ricorrente alcuna responsabilità per il fatto di non avere attivato il procedimento di conciliazione.

Si tratta altresì della sentenza n. 112/2018 del Tribunale di Parma (doc. 31), emessa in un procedimento promosso dal sottoscritto avvocato, nell'interesse di altra docente della provincia di Trapani, secondo cui "Ad avviso del Giudice, la sussistenza di posti disponibili all'esito della fase C negli ambiti territoriali prioritariamente indicati da parte ricorrente

emerge altresì dalle conciliazioni stipulate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con alcuni docenti partecipanti al piano di mobilità. La sussistenza di tali conciliazioni e la conseguente assegnazione di docenti stipulanti in scuole primarie site negli ambiti territoriali 027 e 028 della provincia di Trapani è stata espressamente confermata dal Miur nella memoria di costituzione.

Ritiene il Giudice come la stipulazione di tali conciliazioni all'esito del procedimento di mobilità e i conseguenti decreti di trasferimento emanati dal Ministero comprovino la sussistenza di posti di docenza disponibili negli ambiti territoriali siciliani sopra indicati”.

Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Tribunale di Marsala, con la sentenza n. 273 dell'11/06/2020 (doc. 32), ove, prendendo in esame il suddetto decreto del 07/09/2016, con cui l'Usp di Trapani ha definito alcune conciliazioni, così afferma: “Nel determinare l'assetto strutturale della fattispecie e conseguentemente ripartire tra le parti l'onere soggettivo della prova, in relazione alle indicazioni soggettive concorrenziali, una volta dimostrato dalla docente ricorrente il proprio punteggio potiore, spettava all'Amministrazione scolastica convenuta per quale ragione le conciliazioni abbiano avuto ad oggetto posti presso gli ambiti richiesti dalla ricorrente.

L'Amministrazione scolastica, a fronte della specifica e non contestata affermazione della docente ricorrente, non ha eccepito tempestivamente alcun ragionevole fatto impeditivo del sorgere del diritto affermato”.

\*\*\*\*\*

- ***DISPONIBILITÀ RESIDUE DOPO I MOVIMENTI***

Inoltre, va detto che non appaiono chiari, né trasparenti, non solo l'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità 2016/2017, ma neanche i relativi criteri adottati, che finora non sono stati resi pubblici dal Ministero convenuto.

È comunque evidente che l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue n. 3 cattedre non assegnate in provincia di Trapani, come si evince dall'elaborazione predisposta dalla FLC CGIL (doc. 33), uno dei quali poteva essere assegnato alla ricorrente.



Inoltre, sono residuati non assegnati altri n. 3 nella provincia di Palermo, n. 4 nella provincia di Agrigento, n. 1 nella provincia di Ragusa, n. 7 posti nella provincia di Caltanissetta, n. 5 nella provincia di Enna, n. 1 nella provincia di Catania, n. 1 nella provincia di Messina, e n. 5 nella provincia di Siracusa.

Tra l'altro le censure di illegittimità esposte in ricorso circa l'inintelligibilità dell'algoritmo adoperato nelle operazioni di mobilità trovano riconoscimento in alcuni condivisi arresti giurisprudenziali secondo cui: "l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura, in termini analoghi e coerenti rispetto al precedente della sezione più volte citato che, tuttavia, in parte se ne differenziava essendo state provate singole violazioni di legge mentre qui la censura finisce per involgere il metodo in quanto tale per il difetto di trasparenza dello stesso" (Consiglio di Stato, Sent. n. 8472/2019).

Nello stesso senso il Consiglio di Stato n. 2270/2019: "Alla luce delle riflessioni che precedono, l'appello deve trovare accoglimento, sussistendo nel caso di specie la violazione dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, poiché non è dato comprendere per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse. Infatti, l'impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura. Non solo, gli esiti della stessa paiono effettivamente connotati dall'illogicità ed irrazionalità denunciate dalle appellanti, essendosi verificate situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio si sono visti assegnare degli ambiti territoriali mai richiesti e situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre altri docenti, con minori titoli e minor anzianità di servizio, hanno ottenuto proprio le sedi dagli stessi richieste".

\*\*\*\*\*

Un'altra anomalia nelle operazioni di mobilità 2016/2017, che interessano la ricorrente, si evince dall'esame del decreto emesso il 30/08/2016 dall'Usp di Trapani (doc. 34), in cui si dà atto delle disponibilità residue dopo i movimenti, e viene pubblicato l'elenco dei docenti di scuola primaria assegnati nelle scuole indicate nell'allegato elenco.

Ebbene, da tale elenco risulta che ben n. 83 docenti, di cui 77 su posto comune, sono stati assegnati in scuole facenti parte dell'ambito 027, e n. 3 docenti sono stati assegnati, tutti su posto comune, in scuole facenti parte dell'ambito 028.

Di conseguenza è palese che, almeno all'epoca in cui è stata presa in esame la domanda di mobilità 2016/2017 presentata dalla ricorrente, vi erano posti disponibili che potevano essere assegnati alla medesima nella provincia di Trapani.

Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Trapani con l'ordinanza cautelare del 15/12/2017 (doc. 35), in cui si afferma, in riferimento a tale documento, che "Anche con riferimento a questa vicenda non appare chiaro il motivo per il quale non sia stato assegnato alla odierna ricorrente un posto sito nell'ambito dalla stessa preferito".

Sul punto si è espresso, inoltre, il Tribunale di Catania, con la recentissima sentenza n. 495/2021, sempre in favore di altra docente della provincia di Trapani assistita dal sottoscritto avvocato, e che viene ora pure allegata (doc. 36).

\*\*\*\*\*

• **VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL CCNI - DISTINZIONE TRA FASE C) E FASE D).**

Infine, e sempre in subordine, va eccepito altresì che, in ogni caso, non si spiega come mai risultano assunti nelle province siciliane colleghi della ricorrente rientranti nella c.d. fase d), le cui operazioni di mobilità erano successive a quelle della fase c), in cui rientrava la ricorrente.

La fase d), infatti, verteva su posti rimasti liberi dopo la fase c), ed a prescindere anche dal punteggio, nel senso che anche coloro che avevano un punteggio superiore alla ricorrente, andavano collocati in posizione subalterna alla stessa in quanto rientranti appunto in una fase successiva.

Infatti, consultando tali movimenti (doc. 37), si può notare che:

- la sig.ra Giordano Grazia, nata il 13/12/1970, è stata trasferita a Catania;
- la sig.ra Oliveri Maria Rosa, nata il 29/09/1978, è stata trasferita a Catania;
- la sig.ra Puglisi Sabrina, nata il 04/04/1974, è stata trasferita ad Enna;
- la sig.ra Baglieri Chiara, nata il 13/04/1972, è stata trasferita a Siracusa.

A tal proposito il Tribunale di Bologna, con provvedimento emesso in data 25/11/2016 nel procedimento n. 3139/2016 R.G. (doc. 38), ha accolto il ricorso presentato da una collega dell'odierna ricorrente proprio in ragione dell'ingiusto trasferimento della predetta sig.ra Baglieri Chiara a danno degli altri colleghi rientranti nella fase c) che la precedevano, e

disponendo il trasferimento della ricorrente nell'ambito 026 o in altro ambito secondo l'ordine di preferenze indicato nella domanda di mobilità.

Infatti, l'art. 6, comma 1, del CCNI disciplina le "fasi dei trasferimenti e dei passaggi" ed individua, a sua volta, "quattro distinte fasi" tra loro successive delle "operazioni di mobilità territoriale e professionale" e prevede in particolare la fase C per i docenti che, come la ricorrente sono stati assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale "provenienti da GAE", e quindi "dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti", la fase D, alla quale partecipano gli assunti da fasi Zero ed A, nonché da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 "provenienti da concorso.

Quindi, nella fase D dovevano essere assegnati i posti che residuavano all'esito della precedente fase, e pertanto, tutti i posti assegnati nella successiva fase devono ritenersi "disponibili" all'esito delle operazioni di fase C.

Il comportamento del Miur non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive, di talchè la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente Monaco Ignazia, come sopra rappresentata e difesa,

**RICORRE AFFINCHÈ  
L'ECC.MO TRIBUNALE DI TRAPANI  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:**

*Contrariis reiectis*

- Preliminarmente autorizzare, ove ritenuto necessario, la notifica per pubblici proclami del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, ai sensi degli artt. 150 - 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale del MIUR, nei confronti dei controinteressati docenti di scuola primaria, posto comune, immessi in ruolo in Provincia di Trapani per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022; nonché dei docenti di scuola primaria, posto comune, fasi c) e d), trasferiti in provincia di Trapani, e nelle altre province siciliane, a seguito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, stante l'elevato numero degli stessi e la difficoltà di individuare i relativi dati anagrafici e di residenza;

- Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una scuola primaria, posto comune, della provincia di Trapani, secondo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda di mobilità a.s. 2021/2022; o, in riferimento alla mobilità a.s. 2016/2017, in una scuola rientrante nell'(ex)ambito territoriale 027 della provincia di Trapani, eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti;
- In subordine, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in una scuola primaria, posto comune, inserita all'interno dell'(ex)ambito 028 della provincia di Trapani;
- In via ancor più subordinata, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in una scuola primaria, posto comune, inserita all'interno degli altri (ex) ambiti delle province siciliane, secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità, e seguendo le tabelle di vicinorietà rispetto agli ambiti della provincia di Trapani;
- Condannare, quindi, gli enti convenuti, ciascuno per le rispettive competenze, a disporre tale trasferimento;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, **con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.**

\*\*\*\*\*

**Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:**

- 1) Contratto di assunzione in ruolo; 2) Domanda di mobilità 2021.2022; 3) Esito mobilità 2021.2022; 4) Assegnazione provvisoria; 5) CCNI del 31/12/2018; 6) Decreto Usp si Trapani del 25/08/2020; 7) Domanda di mobilità a.s. 2020/2021; 8) T.U. Scuola; 9) Stralcio della sentenza n. 372/2021 del Tribunale di Verona; 10) Sentenza n. 167/2017 del Tribunale di Lanciano; 11) C.C.N.I. del 08.04.2016; 12) Ordinanza n. 241 del 08/04/2016 emanata dal MIUR; 13) Domanda di mobilità a.s. 2016/2017; 14) Incarico triennale; 15) Bollettino nazionale trasferimenti primaria; 16) Abilitazione primaria; 17) Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24/09/2012; 18) Nota Miur 4133 del 28/04/2014; 19) Nota Miur 4187 del 29/04/2014; 20) Sentenza n. 251/2019 del Tribunale di Livorno; 21) Sentenza n. 273/2019 del Tribunale di Pisa; 22) Sentenza n. 89/2019 del Tribunale di Parma; 23) Sentenza n. 2045/2021 del Tribunale di Palermo; 24) Decreto del 07/09/2016

emesso dall'Usp di Trapani; 25) Decreto emesso dall'Usp di Palermo il 30/08/2016; 26) Decreto emesso dall'Usp di Agrigento il 08/09/2016; 27) Decreto emesso dall'Usp di Catania il 10/09/2016; 28-29) Sentenze nn. 99-101/2021 del Tribunale di Trapani; 30) Ordinanza della Corte di appello di Milano del 04/12/2017; 31) Sentenza n. 112/2018 del Tribunale di Parma; 32) Sentenza n. 273 dell'11/06/2020, emessa dal Tribunale di Marsala; 33) Elaborazione sedi vacanti FLC CGIL; 34) Decreto emesso dall'Usp di Trapani in data 30/08/2016; 35) Ordinanza cautelare del 15/12/2017 del Tribunale di Trapani; 36) Sentenza n. 495/2021 del Tribunale di Catania; 37) Elenco Mobilità Primaria Fase D; 38) Ordinanza emessa in data 25/11/2016 dal Tribunale di Bologna; 39) Bollettino dei trasferimenti pubblicato sul proprio sito internet dall'Ufficio scolastico di Trapani, per l'a.s. 2016/2017; 40) Verbali di conciliazioni; 41) Autocertificazione reddituale.

\*\*\*\*\*

#### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

**Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, ma è esente dal contributo unificato in quanto la ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.481,46, come da dichiarazione dalla medesima rilasciata (doc. 41).**

*Salvis iuribus late.*

Mazara del Vallo, li 19/07/2021.

*Avv. Luciano Asaro*

#### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Avv. Luciano Asaro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, attesta che la presente copia informatica (RICORSO) è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Mazara del Vallo, 19/07/2021.

Firmato digitalmente da AVV. LUCIANO ASARO